

Sommario

AFFARI & COMMERCIO CON: POLONIA

SISTEMA DOGANALE	III
Zone doganali franche	IV
Ingresso nell'Ue	IV

CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE	VI
Contratto di agenzia	VI
Franchising	VI
Joint venture	VII

NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI	VII
Garanzie	VIII

NORMATIVA SOCIETARIA	VIII
Società a responsabilità limitata e società per azioni	IX
Partnership	X
Filiali estere	XI
Uffici di rappresentanza	XI
Privatizzazioni	XI
Disposizioni societarie riguardo fusioni e acquisizioni	XII
SISTEMA FISCALE	XIII
Tassazione delle persone fisiche	XIII
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	XIV

Affari & commercio con: Polonia

di **Alex Gilardini (*)**
Studio Legale Gilardini, Torino

Sistema doganale

La Polonia è un membro Gatt da 25 anni. Ha infatti aderito al Wto ed ha **conformato il proprio regime** del commercio estero ai parametri richiesti ad un membro Wto. La politica doganale della Polonia è quindi vincolata dai trattati commerciali internazionali firmati. Questi sono, l'accordo di associazione Ue, Efta, Cefta, ed altri accordi siglati nel contesto del Wto.

I dazi doganali vengono calcolati sulla base del valore dei beni da intendersi quale prezzo pagato o dovuto inclusivo di tutti i costi sostenuti dall'acquirente e non inclusi nel prezzo, quali spese di trasporto e di assicurazione, commissioni, imballaggio, e varie tasse di licenza correlate all'acquisto dei beni.

Il Codice doganale del 9 gennaio 1997 in forza sino all'inizio del 1998, dispone che il Consiglio dei Ministri abbia la possibilità di regolare i dazi e le tariffe doganali in modo tale da stimolare lo sviluppo economico in linea con la politica del paese. Il 20 dicembre 2000, il Consiglio dei Ministri emanò un'ordinanza che adottava una nuova tariffa doganale.

Il suddetto nuovo tariffario doganale prevede le seguenti tipologie di imposte:

■ **imposta autonoma:** applicata a merci provenienti da paesi non membri Wto e non soggetti alla clausola della nazione più favorita (art. I Gatt 1947) ed ai quali non si applica l'imposta preferenziale. L'imposta autonoma si applica anche se l'imposta convenzionale sia più alta di quella autonoma applicata al bene in oggetto o se non sia stata determinata. In assenza di un'imposta doganale preferenziale, l'imposta autonoma si applica anche a merci provenienti da paesi inclusi nella lista dei paesi sottosviluppati e dei paesi minimamente sviluppati che non siano nella lista dei paesi Wto e che non siano soggetti alla clausola della nazione più favorita;

■ **convenzionale:** applicata a merci provenienti da paesi Wto nonché da paesi a cui la Polonia garantisce l'applicazione della clausola della nazione più favorita nel contesto di accordi commerciali bilaterali o unilaterali a meno che essa sia più alta di quella autonoma;

■ **preferenziale:** applicata in linea con il sistema polacco di preferenze doganali, concernente 2 tipi di imposte per merci provenienti da paesi sottosviluppati e dai paesi minimamente sviluppati;

■ **ridotta:** applicata a merci provenienti da Ue, Efta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Turchia, Israele, e Isole Far-Oer.

In tutti i casi, devono essere presentati **certificati di origine** conformi agli *standard* Wto. Se il paese o la regione di origine non possono essere stabiliti, si applica la più alta tra l'imposta autonoma o convenzionale, aumentata del 100%. La media del dazio doganale è variata da un 3,43% nel 1999 ad un 2,59% nel 2000. Il diritto doganale polacco dispone anche riguardo dazi doganali antidumping su beni importati in Polonia a prezzi dumping (art. VI Gatt 1947). Nel corso delle procedure antidumping il Ministero dell'Economia, competente per materia, coopera con l'Ufficio per la concorrenza e per la protezione del consumatore.

Alcune merci sono **esenti da dazi doganali**, inclusi campioni ed esemplari di valore non commerciale, portati in Polonia per scopi pubblicitari, per un periodo di tempo limitato o per il tempo necessario ad essere esposte.

Immobilizzazioni costituenti una contribuzione non monetaria di un partner straniero in una *joint venture* sono altresì esentate a condizione che la proprietà dei beni non sia trasferita per un periodo di 3 anni dalla data di sdoganamento. Compagnie con una partecipazione straniera che abbiano la sede registrata nel territorio della Polonia sono soggette ad esenzioni doganali. Il termine immobilizzazioni è strettamente interpretato ed include macchinari, impianti e mezzi di trasporto costituenti proprietà separata, nonché altri oggetti (finiti e in grado d'essere impiegati) la cui durata d'uso sia superiore ad 1 anno.

Nota:

(*) Avvocato, Ordine degli Avvocati di Torino e di Varsavia; Dottore di Ricerca in Diritto Comparato, Università degli Studi di Torino; LL.M. in American Law, Boston University School of Law; www.alexgilardini.it.

L'esenzione doganale viene concessa dopo aver inoltrato, oltre la documentazione necessaria per le operazioni di sdoganamento, lo statuto o gli articoli dell'associazione, un recente estratto dal Registro giudiziario nazionale, o la decisione dei soci o degli azionisti di aumentare il capitale sociale per mezzo di contributi non monetari. Tutte le pratiche in oggetto devono essere completate nei competenti uffici doganali. Il totale del valore dei beni esentati da dazi doganali non può eccedere il valore della contribuzione come definita nell'atto costitutivo della fondazione e nella dichiarazione al registro del commercio.

La legge del 22 dicembre 2000 (entrata in vigore il 1° gennaio 2002) sulle modifiche al Codice doganale, l'Iva, e le imposte di consumo, ha introdotto **misure più restrittive** per le imprese che trasferiscano le loro attività dall'estero in Polonia.

Il Codice in oggetto dispone anche **speciali procedure per esenzioni doganali**, rimborsi e sospensioni per beni che sono stati portati o riportati indietro in Polonia su specifiche richieste. Tali procedure includono sdoganamento temporaneo, sdoganamento di beni in transito, sdoganamento di beni raffinati all'estero e sdoganamento di beni contrassegnati per deposito doganale, raffinamento, lavorazione sotto custodia doganale. Esse prevedono, per esempio, **rimborso** di ogni dazio doganale imposto su materie prime, beni semi-lavorati, ed insieme di componenti usati nella manifattura di beni esportati, a condizione che ogni condizione di legge sia osservata.

Zone doganali franche

Le zone esenti da dazi e depositi franchi sono regolate dal Codice doganale del 9 gennaio 1997, il quale definisce **la zona esente da dazi e il deposito franco** come un'area separata del territorio doganale polacco dove le merci straniere vengono trattate, riguardo ai dazi doganali ed agli altri strumenti di politica commerciale concernenti gli importi con disposizioni sue proprie. Le società che operano in una zona esente da dazi o deposito franco possono intraprendere ogni operazione industriale, commerciale e di servizio. Viene esclusa la vendita al minuto, sebbene, tale esclusione non riguardi le zone esenti da dazi presso gli aeroporti, porti, o posti di frontiera fluviali.

Le zone esenti da dazi (giugno 2001) sono 8:

- Danzica (Gdansk);
- Gliwice;
- Malaszewicze;
- Mszczonow;
- Szczecin;
- Sokòlka;

■ Swinoujscie;

■ Varsavia Okecie International Airport.

Le zone esenti da dazi sono collegate con le principali vie di trasporto o sono dislocate presso i porti. Il commercio tra le zone esenti da dazi e un paese straniero **non è soggetto** né a contingenti di importazione né a permessi doganali e pagamenti.

Le zone vengono stabilite dal Ministero delle Finanze in cooperazione con il Ministero dell'Economia e sono gestite da entità nazionali sia individuali che societarie le quali sono proprietarie della terra ove è situata la zona o posseggono tale terra in perpetuo usufrutto. Le zone esenti da dazi e i depositi franchi sono istituiti con un decreto ministeriale con il quale si nominano anche i manager e si definiscono i **limiti dell'area** medesima. Non ci sono termini per il periodo in cui i beni possono rimanere nella zona esente da dazi.

Le zone esenti da dazi attraggono capitali, creano nuovi posti di lavoro, danno accesso a nuove tecnologie e facilitano gli export. I problemi riguardano la non adeguata promozione di particolari progetti e delle stesse aree nonché la mancanza di chiare linee guida per le attività da intraprendere. Il tempo per istituire una zona e la prontezza nel partire con serie operazioni è in molti casi troppo lungo.

Ingresso nell'Ue

A partire dal 1° maggio 2004 l'Unione europea avrà 10 nuovi paesi membri (tra cui la Polonia e la Repubblica Ceca).

Come regola generale, a partire da tale data le merci provenienti o dirette verso 1 dei nuovi paesi membri non saranno più considerate importazioni o esportazioni, bensì **acquisti o cessioni intracomunitarie**: le merci potranno quindi circolare liberamente, nel nuovo spazio allargato dell'Unione europea, senza essere soggette ad alcuna formalità doganale e saranno disciplinate, per quanto attiene all'imposizione sul valore aggiunto, dalle disposizioni recate in materia dal dl 331/93, ivi incluse quelle relative alla presentazione degli elenchi Intra.

Per quanto concerne il periodo transitorio, la circolare 21/D del 7 aprile 2004 ha precisato che i movimenti di merci, iniziati prima dell'adesione e terminati dopo restano soggetti alla precedente legislazione: ad esempio, un'esportazione iniziata il 29 aprile 2004 dall'Italia verso la Repubblica Ceca, darà luogo ad una importazione (non ad un acquisto intracomunitario) in tale paese, anche se la merce arriverà il 3 maggio 2004. Un'esportazione iniziata il 29 aprile 2004 ad esempio nella Repubblica di Polonia, che si conclude il 3 maggio 2004 in Italia, darà luogo ad un'importazione (non ad un acquisto intracomunitario) nel nostro paese.

Per la fase transitoria si applicano le disposizioni dettate

dall'art. 60 dl 331/93, che, in origine, hanno disciplinato l'entrata in vigore del regime intracomunitario, a partire dal 1° gennaio 1993, per i 12 Stati allora membri, successivamente, hanno trovato applicazione in occasione dell'entrata nell'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia, a partire dal 1° gennaio 1995.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 60, le seguenti operazioni costituiscono un'importazione, non un acquisto intracomunitario, anche se poste in essere successivamente al 30 aprile 2004:

1. svincolo da un regime doganale sospensivo, per immissione in consumo nel nostro paese, di beni provenienti dai nuovi paesi membri, che anteriormente al 1° maggio 2004 sono stati introdotti nel territorio dello Stato;
2. conclusione del regime internazionale di transito, iniziato in un nuovo paese membro anteriormente al 1° maggio 2004, con immissione in consumo dei beni nel nostro Stato;
3. reimportazione nel territorio dello Stato di beni nazionali esportati anteriormente al 1° maggio 2004 verso un nuovo Stato membro;
4. reintroduzione nel territorio dello Stato di beni nazionali esportati anteriormente al 1° maggio 2004 verso un nuovo Stato membro.

Nei casi in esame, l'importazione avviene osservando le seguenti regole: nelle ipotesi 1. e 2., non vi è soggezione ad Iva se, al momento dell'importazione, i beni vengono vincolati alla spedizione, o al trasporto, fuori dalla Comunità europea; nell'ipotesi di reimportazione, di cui al punto 3., trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 69 dpr 633/72: in sostanza, l'esenzione totale o parziale da Iva si applica soltanto se i beni vengono **reimportati dal soggetto che li aveva esportati**, o da un terzo per conto del medesimo, e se lo scarico della **temporanea esportazione** avviene per identità; nelle ipotesi di reintroduzione nel territorio dello Stato, di cui al punto 4., trova applicazione quanto previsto dal comma 68, primo comma, lettera d) dpr 633/72: **non è soggetta a pagamento** dell'Iva la reintroduzione di beni nello Stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.

Si evidenzia che, per effetto di quanto prevedono le lettere b) e c) del quarto comma dell'art. 60 dl 331/93, non sono inoltre soggette al pagamento dell'Iva le importazioni relative a: beni diversi dai mezzi di trasporto, introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° maggio 2004, che sono rispediti o trasportati verso il nuovo Stato membro di provenienza; mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° maggio 2004, che risultino acquistati o importati nel nuovo Stato membro di provenienza secondo le di-

sposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di **esenzione o rimborso dell'imposta** a motivo della loro esportazione dal nuovo Stato membro medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985, ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore ad euro 10,33.

Il comma 5 disciplina il **trattamento fiscale dei pagamenti anticipati**, in acconto o per l'intero importo, effettuati prima del 1° maggio 2004, a fronte di beni che vengono spediti dal fornitore appartenente ad un nuovo paese membro dopo il 30 aprile 2004, con la conseguenza che in Italia sono oggetto di un acquisto intracomunitario.

I pagamenti anticipati devono essere inclusi nella base imponibile dell'acquisto intracomunitario, per cui trovano tra l'altro applicazione le seguenti regole:

■ obbligo di procedere all'**autofatturazione comunitaria**.

In generale, il comma 5 dell'art. 46 dl 331/93 prevede che, qualora l'acquirente italiano non dovesse ricevere la fattura relativa ad una operazione comunitaria, entro il mese successivo all'effettuazione dell'acquisto intracomunitario, è tenuto ad emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, **la fattura stessa**, nella quale deve provvedere anche ad indicare il **numero di identificazione** attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore, dallo Stato membro di appartenenza. Se il cessionario o l'acquirente italiano ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.

La regola in commento è destinata a trovare una particolare applicazione nel periodo transitorio, come si comprende analizzando il caso di un fornitore lituano che: emette una fattura di 1.000.000 di euro nel febbraio 2004, in relazione al ricevimento di un acconto. Tale fattura non è comunitaria, poiché nel febbraio 2004 la Polonia non apparteneva ancora alla Comunità; spedisce la merce nel giugno 2004, emettendo una fattura comunitaria per il solo saldo di 3.000.000.

Supponendo che l'acquirente italiano riceva la merce nel giugno 2004, entro il mese successivo sarà tenuto ad emettere un'**autofattura comunitaria** (nella quale indica tra l'altro il numero di identificazione attribuito al fornitore lituano), per l'importo di 1.000.000 di euro, in relazione all'acconto che ha versato nel febbraio 2004, e ad annotare la stessa come acquisto intracomunitario nei libri Iva;

■ **dichiarazione Intra**.

L'operazione deve essere dichiarata per l'intero importo, in-

clusivo di quanto pagato in anticipo (quindi per 4.000.000 di euro, nell'esempio sopra esposto), negli elenchi riepilogativi Intra-acquisti (art. 50 comma 6 dl 331/1993).

Un discorso speculare vale per quanto riscosso anticipatamente, in acconto o per l'intero importo, prima del 1° maggio 2004, a fronte di cessioni intracomunitarie verso un nuovo paese membro, poste in essere da un soggetto italiano dopo il 30 aprile 2004.

Ad esempio, si supponga che un'impresa italiana abbia emesso nel febbraio 2004 una fattura di 1.000.000 di euro, per effetto del ricevimento di un acconto da un cliente polacco: tale fattura è emessa senza applicazione di Iva, citando come causale l'art. 8 dpr 633/72, relativo alle esportazioni. Nel luglio 2004 avviene la spedizione della merce, con fatturazione del solo saldo di 3.000.000 di euro, citando come causale la non imponibilità dell'art. 41 dl 331/93, relativo alle cessioni intracomunitarie non imponibili.

Da un punto di vista sostanziale, viene prevista la regola per cui la fattura, emessa a febbraio senza applicazione dell'Iva, a fronte della ricezione anticipata di 1.000.000 di euro, rimane **non imponibile** a condizione che la cessione dei beni, posta in essere nel luglio 2004, abbia i requisiti per essere considerata una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell'art. 41 dl 331/93: in caso contrario, anche la fattura relativa all'acconto andrà integrata con l'imposta.

Dal punto di vista formale, non viene invece imposto di **riemettere la fattura**, relativa all'acconto di 1.000.000 di euro, come fattura intracomunitaria: tale operazione non è quindi necessaria, ma nulla vieta di procedere alla stessa (si consideri, in ogni caso, che l'intera operazione dovrà essere dichiarata, ai fini Iva, come cessione intracomunitaria).

Se la spedizione dei beni, posta in essere nel luglio 2004, si configura come una cessione intracomunitaria, l'operazione dovrà in ogni caso essere dichiarata per l'intero importo, inclusivo di quanto riscosso in anticipo, negli elenchi riepilogativi Intra-cessioni, a nulla rilevando la circostanza che la fattura, relativa a quanto riscosso anticipatamente nel febbraio 2004, sia stata registrata anteriormente al 1° maggio 2004 (con una causale diversa, quindi, dall'art. 41 dl 331/93).

Contratti di distribuzione

Contratto di agenzia

Una delle possibilità per svolgere un'attività in Polonia è quella di costituire succursali, filiali, rappresentanze o agenzie. Esse possono svolgere attività, relative al commercio con l'estero, i trasporti, il turismo ed i servizi culturali.

Tali attività devono essere attinenti a quelle svolte dall'azienda madre. Per poter aprire una rappresentanza è ne-

cessario il **permesso** del Ministero della Cooperazione Economica con l'Estero.

Gli **uffici di rappresentanza**:

- possono avere la forma di una filiale o di un'agenzia, di un ufficio di informazione tecnica o di un ufficio che controlli lo sviluppo e la resa di contratti con società polacche;
- possono gestire magazzini e fornire servizi tecnici;
- devono rispettare la legislazione vigente;
- devono tenere la contabilità in lingua e valuta polacca;
- devono avere un conto presso la Handlowy Bank.

Se l'attività economica normalmente inizia al momento in cui una persona fisica o un soggetto senza personalità giuridica presenta la relativa comunicazione al competente organo dell'amministrazione pubblica, per certe attività economiche sono richieste, invece, delle **concessioni** che vengono normalmente rilasciate dagli organi superiori delle amministrazioni pubbliche competenti per settore. La concessione è rilasciata a tempo indeterminato ed il suo esercizio è controllato **dall'organo emittente**.

Un esempio di attività in concessione sono le **attività estrattive**: la raccolta fuori cisterna nel suolo di liquami e gas o lo scarico nel suolo di rifiuti; la produzione; imbottigliamento ecc.

Se vi è un danno agli interessi dell'economia nazionale, della sicurezza esterna o interna dello Stato le domande di concessione possono essere respinte.

Franchising

In Polonia, oggi, esistono 122 sistemi di *franchising*, 62 sistemi rappresentano il settore della distribuzione (50,8%) e 59 i servizi (48,8%); solo 1 *franchisor* opera nel settore della produzione. Non esistono i sistemi specializzati nei servizi offerti alle aziende. Il franchising in Polonia conta 10.213 affiliati: 7.315 (71,6%) sono affiliati del settore della distribuzione, 2.831 (27,7%) affiliati del settore di servizi e 67 (0,7%) della produzione. Il franchising occupa quasi 100 mila persone. Il giro d'affari ha raggiunto la quota pari a 23.312 milioni di zloty quasi 4.500 milioni di euro. Per la prima volta il numero delle reti nazionali, 68, ha superato il numero delle reti straniere, 54. Sempre più aziende polacche vedono nel franchising **la via migliore per il proprio sviluppo**.

La maggior parte delle reti straniere opera tramite la propria sede in Polonia, 15,6% dei sistemi opera tramite un *master* polacco. I sistemi polacchi hanno raggiunto 7.015 affiliati, sistemi stranieri con lo sviluppo diretto della filiale polacca hanno raggiunto 2.555 affiliazioni, sistemi stranieri con *master* polacco hanno raggiunto 643 affiliati. Tra i paesi meglio rappresentati in Polonia sono la Francia con 11 reti, Usa con 9, Germania con 4, Svizzera 4, Spagna 2, Italia con solo una rete.

Dal punto di vista dello **sviluppo regionale** del franchising in Polonia, bisogna rilevare che il 50,8% del totale dei sistemi che opera sul territorio ha la sede in regione Mazowsze (Varsavia), altre regioni Wielkopolska (Poznan) 15 reti, Małopolska (Cracovia) 10 reti, Dolnośląskie (Wrocław) 9, Pomorskie (Danzica) 7, Śląskie (Katowice) 6.

La maggioranza delle reti preferisce lanciare il proprio franchising cominciando dalla capitale, Varsavia, che con alto numero dei centri commerciali, gallerie commerciali, centro storico, centri con alto flusso pedonale ha la capacità di contenere anche più di 10 punti vendita di una rete.

Il franchising polacco è molto concentrato, i 5 sistemi più importanti, che contano da 500 a 1.000 punti vendita gestiscono 42,9% del totale numero degli affiliati. Le 69 reti (56% di totale) che hanno le reti piccole con meno di 50 affiliati gestiscono solo 419 punti vendita pari a 4,1% del totale. Le 5 reti più grandi occupano 31,9% del totale personale impiegato nel franchising.

Il franchising in Polonia cresce con un ritmo molto veloce. Dal 1997, mediamente si registrano **12 nuove insegne** ogni anno. Secondo i dati, per il 2003 è previsto l'ingresso di almeno 15 **reti**.

Tra le principali reti nazionali bisogna nominare: Gabriel (profumerie), Drogheria Natura (prodotti cosmetici), Orbis Travel (agenzie viaggi, network di alberghi), AD Dragowski (agenzie immobiliari), Blikle (pasticceria) Rafineria Gdanska (distributori di benzina), Pozegnanie z Afryka (negozi di caffè).

Joint venture

In Polonia è possibile costituire joint-venture (capitale minimo 10.000 zoty) oppure società per azioni (capitale minimo 4.000 zoty) a capitale straniero senza la necessità di un'autorizzazione governativa (in alcuni settori è richiesto un permesso dall'autorità amministrativa). Gli investitori esteri possono reinvestire gli utili percepiti dalle società o trasferirli nel paese di origine. Gli stranieri non possono acquistare immobili o proprietà fondiari nel paese **se non autorizzati** dal Ministero degli Interni.

Normativa degli investimenti esteri

Dei paesi dell'Europa centro-orientale la Polonia è risultata essere in questi anni **quello più attraente per gli investitori esteri**.

La stabilità politica e l'impulso dato dai diversi Governi alle **privatizzazioni** e alle **ristrutturazioni** di numerosi complessi industriali hanno richiamato grandi flussi di capitali che dai 3,7 miliardi di dollari del 1995 sono saliti a oltre 10 miliardi nel 2000. Alla stessa data il totale degli investimenti

esteri ammontava a circa 50 miliardi di dollari Usa, ponendo la Polonia al primo posto in questa graduatoria tra i paesi dell'Europa centro-orientale, superiore anche alla Repubblica Ceca e all'Ungheria che però vantano il primato in termini di investimento pro-capite.

Oltre 1/3, esattamente il 37,3%, del totale degli investimenti esteri effettuati nell'Europa centro-orientale e balcanica è indirizzato verso la Polonia; se poi il raffronto viene fatto coi soli paesi Cefta allora la percentuale sale al 48%. Molti analisti ritengono che la crisi della Russia potrebbe nei prossimi anni indirizzare ancora maggiormente gli investitori esteri verso paesi quali la Polonia considerati ad economia più sicura.

Grazie ai capitali investiti nella privatizzazione della Telekomunikacja Polska Sa la Francia si colloca al primo posto tra i maggiori investitori esteri con 7,9 miliardi di dollari (nella sola **privatizzazione** della Telekomunikacja la France Telecom ha investito 3,1 miliardi). Seguono gli Stati Uniti con 7,3 miliardi, la Germania con 5,9 miliardi e l'Olanda con 4,2 miliardi. L'Italia mantiene la quinta posizione con 3,4 miliardi.

L'Unione europea detiene da sola il 67% del totale degli investimenti esteri con un valore di 30,7 miliardi, seguita dal Nord America col 16,5% e dall'Asia col 5,1%.

Il manifatturiero è il settore che ha attratto maggiormente gli investitori esteri rappresentando il 42,5% del totale. Poco più della metà (22,7%) è stato investito nei servizi finanziari e bancari le cui attività sono per il 70% in mani straniere. Trasporti, magazzinaggio e telecomunicazioni sono al terzo posto con il 12,1%. Seguono il settore delle costruzioni, dei servizi sociali e personali, della fornitura di energia, gas e acqua, dei servizi (alberghi e ristoranti).

In via di forte sviluppo sono gli **investimenti esteri** effettuati nel settore della **grande distribuzione** con la creazione di moderni ipermercati e supermercati di proprietà dei maggiori gruppi stranieri.

Alla fine del 2000 il numero delle società con partecipazione di capitale straniero aveva sorpassato il numero di 44.000; un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. Di queste 42.500 erano società a responsabilità limitata e poco più di 1.200 società per azioni. Il numero delle società che ha investito oltre 1 milione di dollari in Polonia è aumentato dell'11%, passando dalle 799 del 1999 alle 885 del 2000.

Il paese con il gruppo più ampio di investitori è la Germania con 209 soggetti, segue l'America con 130, la Francia con 70, l'Olanda con 66, l'Italia con 65.

Occorre rilevare che la presenza italiana in Polonia è **di molto superiore** rispetto ai dati forniti dall'Agenzia polacca per gli investimenti esteri. Infatti la stessa, prenden-

do in considerazione soltanto gli investimenti superiori a 1 milione di dollari, esclude buona parte di quelle piccole imprese a partecipazione mista e stimate in oltre 2.000 entità.

I maggiori investitori italiani in Polonia sono rappresentati dalla Fiat, dall'Unicredito italiano, dal Gruppo Lucchini, dalla Ferrero Holding.

Garanzie

Dopo l'approvazione del bilancio annuale un azionista straniero ha diritto di **trasferire all'estero l'intera quota di profitto**. Si possono altresì trasferire profitti ottenuti dalla vendita di titoli, ed altre utilità o indennizzi ottenuti.

Le società sono libere di impiegare chi desiderano, inclusi gli stranieri, con modalità di retribuzione soggette solo alla legislazione del **minimo salariale**. Dipendenti stranieri possono comprare valuta straniera in cambio della valuta polacca che guadagnano e trasferire il capitale all'estero. Il datore di lavoro può trasferire la paga al netto delle tasse direttamente al conto concorrente bancario straniero dei dipendenti. Le banche possono richiedere prova del pagamento di qualunque tassa dovuta.

Gli interessi e i diritti degli investitori stranieri nonché le loro proprietà sono protette dalla legge. La Polonia ha firmato degli accordi bilaterali sulla **protezione e promozione degli investimenti stranieri** con un certo numero di paesi (fino al 2001, erano 61). Agli investitori stranieri viene garantita una **compensazione** in caso di espropriazione o nazionalizzazione delle loro proprietà. La legge sull'attività commerciale del 1999 dispone parità di trattamento tra cittadini polacchi e stranieri riguardo le attività commerciali su base di reciprocità. In ogni caso, in mancanza di reciprocità, gli investitori stranieri hanno a disposizione un'ampia scelta di sistemi legali per le loro attività, potendo condurre le loro operazioni sotto forma di una società in accomandita semplice.

Normativa societaria

La legge sulle attività produttive stabilisce i principi basilari per iniziare e condurre un'attività commerciale in Polonia. A far data dal 21 agosto 2004, le attività commerciali (da parte di residenti e non residenti) sono soggette alla legge sulla **libertà economica** del 2 luglio 2004 e al Codice delle società commerciali del 15 settembre 2000. Alcune previsioni della legge sulle attività produttive del 19 novembre 1999 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2006. Viene definita **attività commerciale** qualunque attività **orientata al profitto** tra cui: la manifattura, il commercio, la costruzione, i servizi, così come l'esplorazione, l'identificazione e lo sfruttamento di risorse

naturali, attività queste che devono essere condotte in modo continuo ed organizzato. L'attività commerciale può essere condotta sia da un solo imprenditore, sia da *partnership*, sia da società (a responsabilità limitata o società per azioni).

La legge polacca dispone, sulla base del **principio di reciprocità**, la possibilità per gli stranieri di condurre attività commerciali in Polonia. In caso di violazione di tale principio, essi possono tuttavia condurre ugualmente attività commerciali ma solo attraverso **società a responsabilità limitata** o **società per azioni**. Inoltre, la legge ammette la possibilità di condurre attività commerciali anche a compagnie straniere attraverso succursali. Essa ammette altresì il compimento di operazioni da parte di rappresentanze di persone giuridiche straniere purché limitate alla promozione ed alla pubblicità di esse stesse.

Ogni persona fisica o giuridica che intenda condurre un'attività commerciale in Polonia può registrarsi: presso il Registro del tribunale nazionale (partnership e società previste dal Codice commerciale e delle società polacco); presso il Registro municipale (solamente gli imprenditori). La registrazione è necessaria, altresì, al fine di ottenere sia un numero **statistico**, detto Regon, presso l'Ufficio di statistica polacco, sia un numero **identificativo** per le imposte, detto Nip, presso il competente ufficio delle tasse.

Condurre attività imprenditoriali non richiede particolari **licenze o concessioni**, in ogni caso, per alcune di esse diventa necessario, ad esempio, la trasmissione di programmi radio-televisivi, la produzione e la vendita di esplosivi o di armi, la produzione e la vendita di energia.

Il **Codice civile** disciplina i rapporti delle persone fisiche e delle persone giuridiche ed altresì contiene disposizioni riguardanti i soggetti imprenditoriali. (Il Codice civile del 23 aprile 1964 è suddiviso in 4 libri, rispettivamente, Parte generale, proprietà, obbligazioni, eredità).

In particolare, esso contiene disposizioni che regolamentano materie quali **proposta ed accettazione** di offerte, stipulazione di contratti, vizi sui prodotti, conferimento di procura alle liti, termini di prescrizione, trasferimento di proprietà, pegno e ipoteca, creazione di obbligazioni, nonché esecuzione mobiliare ed immobiliare, gli atti illeciti. Inoltre il Codice civile contiene disposizioni che definiscono i più frequenti tipi di contratto, quali: la vendita, la fornitura, la locazione, l'usufrutto, il *leasing*, il prestito, il contratto di agenzia, il mandato, il contratto di spedizione, il contratto di assicurazione, la transazione.

Il **Codice commerciale** dispone invece regole concernenti la fondazione, le acquisizioni, la divisione, la trasformazione e la liquidazione delle società in nome collettivo e di capitali. Il Codice commerciale (entrato in vigore il 1° gen-

naio 2001) è composto da 633 articoli ed è suddiviso in 6 titoli, rispettivamente, disposizioni generali, partnership, società di capitali, incorporazione, divisione e trasformazione di società, disposizioni penali, emendamenti e disposizioni finali.

Le disposizioni vigenti prevedono le seguenti forme legali di imprese:

- imprese condotte da una persona fisica, soggetta alla registrazione in accordo con il tipo e lo scopo dell'attività;
- partnership civili stabilite in accordo con le disposizioni del Codice civile polacco;
- società commerciali stabilite da persone fisiche o legali in accordo con il Codice commerciale delle società polacche;
- cooperative stabilite da persone fisiche o legali;
- imprese pubbliche.

Il Codice commerciale delle società regola 2 gruppi di società:

- **partnership** (registrate, limitate, professionali, e limitate/per azioni);
- **corporation** (per azioni e a responsabilità limitata).

Associazioni, fondazioni, e sindacati possono condurre attività economiche.

Società straniere e residenti stranieri possono condurre le loro operazioni in Polonia in accordo con ogni forma legale prevista, soggetti alle condizioni di reciprocità. Queste condizioni **non si applicano** a partnership limitate, società a responsabilità limitata e società per azioni.

Società a responsabilità limitata e società per azioni

Riguardo alle società a responsabilità limitata e società per azioni, prima che una procedura di registrazione possa attivarsi, l'atto costitutivo (società per azioni) e lo statuto (società a responsabilità limitata) debbono essere redatti, firmati, e legalizzati da parte di un notaio. Precedentemente alla stesura definitiva in consultazione con un notaio, una bozza deve essere redatta per i fondatori della società dai consulenti legali.

In caso di **società per azioni**, il documento notarile deve contenere:

- nome della società e la sede;
- tipo di attività;
- durata della società, se a termine;
- ammontare del capitale azionario, capitale versato prima della registrazione, valore nominale delle azioni e loro numero, indicando se esse siano azioni nominative o al portatore;
- numero delle azioni e correlati diritti;
- nome ed indirizzo dei fondatori;
- numero dei membri degli organi di amministrazione e di

supervisione o almeno di un numero minimo e massimo nonché un ente autorizzato a nominare i membri;

- una stima dei costi sostenuti per la formazione della società;
- un giornale o un periodico per la pubblicazione degli avvisi se la società intende pubblicarli non nel Monitor Sadowy i Gospodarczy.

L'**atto costitutivo** deve includere le disposizioni concernenti il numero e il tipo di titoli che autorizzano il detentore a partecipare ai profitti ed alle divisioni delle attività, insieme ai diritti associati a tali titoli. Inoltre deve includere qualunque ulteriore obbligazione concernente l'**acquisto delle azioni**, modi e condizioni in cui le azioni possono essere riscattate, qualunque limitazione concernente il trasferimento o la vendita delle azioni e qualunque ulteriore diritto garantito a particolari azionisti.

In caso di società a **responsabilità limitata**, l'atto notarile deve contenere:

- il nome della società e la sede;
- tipo di attività;
- durata della società, se a termine;
- ammontare del capitale azionario;
- se un azionista è autorizzato ad una o più azioni;
- numero e valore delle azioni detenute da ciascun detentore.

L'**atto notarile** deve poi contenere le disposizioni concernenti le contribuzioni in natura, e gli eventuali ulteriori benefici e/o obbligazioni degli azionisti.

Altri documenti richiesti da portare allo studio notarile:

- lista dei nomi dei soci e valore e numero delle azioni detenute dai fondatori;
 - bozza della nomina del Consiglio di amministrazione;
 - bozza della nomina del Consiglio di supervisione (obbligatorio per la società per azioni) e del Comitato di controllo, se previsto dalla legge, o dagli articoli dell'associazione.
- Se l'azionista è una persona giuridica, deve presentare:
- una copia della **registrazione della società** nel registro del commercio, valido per soli 3 mesi;
 - una decisione dell'organo competente della società che acconsenta alla **partecipazione della società** nella nuova società in costituzione;
 - procure notarili, qualora le persone autorizzate a firmare in nome dell'azionista non appaiano in persona e debbano essere rappresentate da un procuratore.

Documenti in **lingua straniera** devono essere omologati dall'ambasciata o dal consolato polacco locale che certifichi che sono stati redatti conformemente al diritto locale a cui deve essere allegata una traduzione giurata.

Il passaggio successivo è la **registrazione** nel Registro della Corte nazionale. A questo procede l'Ufficio del registro

che attesta di aver ricevuto una documentazione per la registrazione dal Consiglio di amministrazione contenente informazioni riguardanti:

- il nome della società, sede, e scopo dell'attività;
- il valore del capitale iniziale (numero delle azioni e valore nominale per le società per azioni);
- i nomi dei membri del Consiglio di amministrazione e come la società sia rappresentata (e indirizzo dei membri per società a responsabilità limitata);
- i nomi dei membri del Consiglio di supervisione (obbligatorio per le società per azioni) e del Comitato di controllo se previsto dalla legge, o dagli articoli dell'associazione;
- durata della società, se a termine;
- un giornale o un periodico per la pubblicazione degli avvisi se indicato nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione;
- una dichiarazione sulle contribuzioni in natura fatte dai *partner*;
- se l'azionista ha diritto a una o più azioni (per le società a responsabilità limitata);
- il numero delle azioni privilegiate e tipologie di privilegi (per le società per azioni);
- ammontare finale del capitale azionario, se previsto dallo statuto (per le società per azioni);
- ammontare del capitale versato prima della registrazione (per le società per azioni);
- eventuali ulteriori diritti garantiti a specifici azionisti, se previsto dallo statuto.

I seguenti ulteriori documenti vengono richiesti per la registrazione:

- l'atto costitutivo della società e lo statuto dell'associazione;
- i documenti di nomina degli organi di Governo della società, specificante i membri nominati. Nel caso di società a responsabilità limitata, solo quando questi non siano definiti nello statuto;
- una dichiarazione da parte di tutti i membri del Consiglio di amministrazione che le contribuzioni nel capitale iniziale siano state fatte per l'intero da tutti gli azionisti (società a responsabilità limitata) o che pagamenti azionari e contribuzioni in natura previste dall'atto costitutivo siano state effettuate secondo legge (società per azioni);
- una lista sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di amministrazione che indichino i nomi degli azionisti (individuali e societari) ed il numero ed il valore nominale delle azioni detenute;
- firme depositate dai membri del Consiglio di amministrazione certificato da un notaio o effettuato in persona presso il tribunale.

L'art. 320 del Codice commerciale delle società richiede ul-

teriori documenti per la registrazione di una società per azioni. La registrazione come richiesto dalla legge deve avvenire **in tribunale**. Dopo la registrazione, ogni società deve ottenere un **numero di riferimento statistico** dall'ufficio preposto. La società deve inoltrare una documentazione contenente il nome della società, lo scopo delle attività, i tempi in cui la piena capacità operativa verrà raggiunta, il numero previsto di lavoratori. La documentazione deve essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo o dello statuto e copia certificata della registrazione. Occorre anche registrare la società presso l'Istituto della previdenza sociale (Zus) e dell'ufficio delle imposte di zona (dopo l'apertura di un conto concorrente bancario).

In accordo con il Codice commerciale polacco delle società, il capitale minimo di una società a responsabilità limitata ammonta a 50.000 zloty (circa 12.500 dollari Usa) e deve essere totalmente versato al momento della costituzione. Il **valore minimo** di ciascuna quota è di 500 zloty e il numero minimo dei fondatori è una persona.

Riguardo alla società per azioni, il capitale minimo ammonta a 500.000 zloty (circa 125.000 dollari). Almeno il 25% del capitale liquido deve essere versato al momento della costituzione. Il valore minimo nominale di ogni azione è di 1 zloty e il numero minimo dei fondatori è una persona. Le società esistenti che abbiano un capitale inferiore al minimo alla data del 31 dicembre 2000 dovranno in un periodo di 5 anni aumentare il capitale base fino a raggiungere il nuovo minimo.

Partnership

Per partnership limitata (società in accomandita semplice) si intende una partnership con almeno un socio responsabile in solido contro i creditori e un altro socio con responsabilità limitata. L'accordo di partnership deve essere legalizzato da un notaio e deve contenere:

- il nome della società e la sede;
- il tipo di attività;
- durata della società, se a termine;
- contribuzioni apportate da ogni socio e il loro valore;
- responsabilità di ogni socio contro i creditori (valore);
- se un socio contribuisce in natura, il contributo deve essere specificato insieme al suo valore e il nome del socio contribuente.

Il passo successivo è la registrazione della società presso il Registro della Corte nazionale. La **domanda di registrazione** deve contenere:

- il nome della società e la sede;
- il tipo di attività;
- nomi dei soci accomandatari e separatamente nomi dei soci accomandanti nonché eventuali circostanze concernenti le limitazioni della capacità dei soci se applicabile;

■ nome delle persone autorizzate a rappresentare la società e come la società venga rappresentata o se eventualmente i soci accomandatari affidino la gestione della società ad alcuni di loro;

■ tetto dell'ammontare per cui i soci accomandatari siano responsabili.

Una **partnership limitata** viene costituita dopo la registrazione. La società deve anche ottenere il suo numero statistico, registrarsi presso la previdenza sociale e l'ufficio delle imposte.

In alcune zone le operazioni commerciali richiedono una licenza o un permesso indipendentemente dal fatto che una società sia locale o straniera. Le principali aree autorizzate sono indicate dalla legge sull'attività commerciale del 19 settembre 1999 nonché sussistono altre aree che richiedono un permesso in virtù di particolari disposizioni.

Filiali estere

Le società straniere possono aprire società affiliate e di rappresentanza. In contrasto con le precedenti disposizioni, nessuna di queste richiede un permesso. Per la registrazione è richiesto un certificato di reciprocità emesso da un Consolato polacco.

Per quanto concerne la filiale, le società straniere possono stabilire filiali in Polonia su base di reciprocità, al fine di condurre le attività commerciali entro l'ambito degli obiettivi prefissati. Una società straniera che stabilisca il proprio ufficio di rappresentanza è **obbligata a nominare una persona** da proporre alla filiale che è autorizzata a rappresentare questa entità.

Una filiale può cominciare a condurre le proprie attività solo dopo che sia stata annotata nel Registro della Corte nazionale. Le filiali devono mantenere libri contabili separati in lingua polacca, in accordo con le disposizioni di ragioneria previste dalla normativa polacca. Le filiali devono notificare al Ministro dell'Economia polacco la **liquidazione della società straniera** che ha aperto una filiale in Polonia, o la **perdita** da parte di questa società straniera **del diritto a condurre attività commerciali** o di disporre delle proprie disponibilità finanziarie. Le filiali devono usare il nome della società madre nella lingua del paese dove sia registrata insieme al nome della sua forma legale costitutiva tradotto in polacco in aggiunta alle parole «filiale in Polonia»: *oddział w Polsce*.

Uffici di rappresentanza

Per quanto concerne l'ufficio di rappresentanza, le società straniere possono stabilire le proprie rappresentanze in Polonia per **promozioni e sponsorizzazioni**. Si richiede una registrazione nel Registro degli Uffici di rappresentanza del-

le società straniere tenute dal Ministro dell'Economia. La registrazione ha luogo a seguito dell'inoltro di una domanda da parte della società straniera in questione. La **domanda** in polacco deve contenere:

■ nome, luogo di registrazione e forma legale della società straniera che apre la sua rappresentanza;

■ capitale netto, o altro capitale iniziale della società straniera che apre la sua rappresentanza;

■ scopo dell'attività della società straniera che apre la sua rappresentanza;

■ nome e luogo in Polonia di una persona nell'ufficio di rappresentanza autorizzato a rappresentare la società straniera. Si richiede inoltre che con suddetta domanda siano allegati i seguenti documenti:

■ atto notarile di costituzione della società straniera;

■ copia di registrazione nel Registro commerciale o equivalente;

■ dichiarazione della società straniera di essere intenzionata ad aprire una rappresentanza in Polonia;

■ dichiarazione della società straniera dell'ammontare del capitale azionario versato, se applicabile.

Le documentazioni accluse in una lingua straniera devono essere accompagnate da una **traduzione giurata in polacco**. Gli uffici di rappresentanza **sono obbligati** ad usare il nome della società madre nella lingua del paese dove essa sia registrata, insieme al nome della sua forma legale tradotta in polacco e le parole «rappresentanza in Polonia» in aggiunta: *przedstawicielstwo w Polsce*.

Anche agli uffici di rappresentanza è richiesto di tenere **libri contabili separati** in polacco conformemente alle disposizioni vigenti in Polonia e di notificare al Ministero dell'Economia la liquidazione della società che ha aperto l'ufficio di rappresentanza in Polonia, la perdita della società straniera del diritto di condurre attività, e del diritto di disporre delle proprie attività, nonché ogni modifica concernente le informazioni contenute nella domanda di registrazione dell'ufficio di rappresentanza e l'ammontare del capitale versato.

Privatizzazioni

Il processo di privatizzazione in Polonia è iniziato nel 1990. Secondo i dati del Ministero del Tesoro polacco nel periodo tra 1° agosto del 1990 e 1° marzo 2004 è stato intrapreso il **processo di privatizzazione** di 5.553 aziende statali polacche.

L'atto giuridico principale che **disciplina** attualmente i processi di privatizzazione è la legge del 30 agosto 1996 sulla vendita e la privatizzazione delle imprese statali (con successive modifiche). Con le aziende statali, trovano applicazione le procedure di privatizzazione indiretta e diretta.

Privatizzazione indiretta

L'azienda di Stato, sull'iniziativa del direttore dell'azienda stessa e consiglio dei lavoratori (*rada pracownicza*) o dell'organo fondatore, nonché su iniziativa del Ministero del Tesoro può essere trasformata in **società per azioni o a responsabilità limitata**.

Dopo la trasformazione, il Tesoro dello Stato sottoscrive il 100% del capitale (azioni o quote), la società così creata è la continuazione dell'azienda di Stato precedente ed opera dal giorno della trasformazione nella sua nuova ragione sociale sulla base del Codice commerciale (*Kodeks Spółek Handlowych*) e della legge del 30 agosto 1996 sulla vendita e privatizzazione degli enti di Stato.

Le azioni o le quote di tali società possono essere cedute dal Ministro del Tesoro. In casi specifici esiste la possibilità che la cessione avvenga su altre regole (dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri). Questa questione viene regolata dalla legge del 30 agosto 1996 e dal Codice commerciale.

Per la privatizzazione di questo tipo di società possono essere usate le seguenti procedure: offerta pubblica, appalto pubblico, trattativa in base ad invito pubblico oppure accettazione dell'offerta depositata da parte del soggetto che l'annuncia.

Privatizzazione diretta

Significa che un'azienda statale viene privatizzata **senza essere prima trasformata** in un ente del Tesoro di Stato. L'idea di base è quella di creare una soluzione favorevole alla privatizzazione delle aziende dello Stato di piccole e medie dimensioni.

Sia la preparazione dell'azienda alla privatizzazione, che la privatizzazione stessa vengono portate avanti **dall'organo fondatore** ad essa preposto che, nella maggior parte dei casi, è uno dei 16 *voivodati* polacchi. La procedura di privatizzazione è decentrata, ma ogni decisione deve essere approvata dal Ministro del Tesoro o da persona da questo autorizzata (dal 2002 possono essere direttori delle rappresentanze territoriali del Ministero del Tesoro), prima di giungere alla stipula di qualche accordo e ciò al fine di garantire e mantenere l'uniformità della politica delle privatizzazioni su scala nazionale. La privatizzazione diretta viene effettuata nel rispetto degli impegni presi con i lavoratori (ad esempio riguardanti il mantenimento dei posti di lavoro), degli investimenti e nel rispetto della natura.

Nel 2004 il processo di privatizzazione toccherà soprattutto il settore bancario, quello delle assicurazioni e del mercato del capitale, nonché il mercato energetico ed il settore siderurgico.

Negli ultimi anni il numero delle imprese pubbliche da priva-

tizzare in Polonia è diminuito, e questo ha influito senza dubbio sulla **riduzione degli investimenti diretti esteri**. Si prevede comunque che in futuro ad investire in Polonia saranno non solo le multinazionali, ma soprattutto le Pmi - rassicurate anche dall'adesione della Polonia all'Unione europea.

Disposizioni societarie riguardo fusioni e acquisizioni

L'incorporazione delle società è regolata dal Codice commerciale delle società. Vi sono 2 tipi di incorporazione:

1) incorporazione per **acquisizione** quando vi è il trasferimento di tutto il patrimonio di una società (la società acquisita) ad un'altra (la società acquirente) in cambio di titoli che la società acquirente emette agli azionisti della società acquisita;

2) incorporazione a seguito della **formazione di una nuova società** quando vi è la formazione di un capitale sociale in cui il patrimonio di tutte le società incorporanti viene trasferito in cambio dei titoli della nuova società.

L'incorporazione ha efficacia dalla data della registrazione nel registro competente. Una società acquirente o una nuova società devono subentrare, alla data della incorporazione, in tutti i diritti e le obbligazioni delle società acquisite o incorporate, incluse le licenze, le concessioni e altre decisioni amministrative, a meno che sia diversamente disposto dalla legge o da particolari disposizioni.

Il Codice commerciale delle società dispone che le società di capitali possono incorporarsi con altre società e con le partnership, a condizione che una partnership non acquisisca una società o una nuova società costituita. Le partnership possono anche **incorporarsi tra loro** ma solo a seguito della formazione di un nuovo capitale sociale.

In genere, una procedura di incorporazione consta di 3 fasi: la prima fase riguarda **azioni preparatorie** portate a termine dalle direzioni delle società incorporanti (preparazione del piano di incorporazione con annessa la documentazione, disamina del piano di incorporazione da parte di un revisore dei conti, invio agli azionisti di un *management board report* che evidenzia le basi legali ed economiche dell'incorporazione, notificazione agli azionisti dell'intenzione di procedere ad una incorporazione); **adozione** della risoluzione di incorporazione da parte degli azionisti delle società incorporanti; **registrazione** della fusione e suo annuncio ufficiale.

La procedura di **fusione** può essere semplificata laddove la compagnia acquirente detenga titoli di un valore nominale non inferiore al 90% del capitale azionario della società che viene acquisita.

Il Codice commerciale delle società regola anche lo *spin-off*

e la **trasformazione** delle società. La procedura di trasformazione permette di trasformare qualsiasi tipo di società commerciale in un altro tipo di società commerciale. La procedura di spin-off riguarda solo le società di capitali. Sia la procedura di spin-off che le procedure di trasformazione sono in genere simili alle procedure di fusione.

Sistema fiscale

Il sistema impositivo è uguale in tutto il territorio polacco e si riscontrano solo piccole differenze in alcune imposte locali. Le società straniere e le persone fisiche straniere pagano le stesse imposte previste per le aziende polacche e per i cittadini polacchi. Eccezioni sono consentite per quanto concerne le tassazioni delle attività imprenditoriali regolamentate dai trattati internazionali a cui la Polonia ha aderito.

Le imposte principali sono le seguenti: imposte sul reddito societario (Cit), imposte sul reddito delle persone fisiche (Pit), imposte sul valore aggiunto di beni e servizi (Vat), imposte di consumo, diritti di bollo, imposte sulle transazioni civili.

A tutte le società che vogliono gestire un affare o vogliono intraprendere attività imprenditoriali in Polonia viene fornito di un numero identificativo, detto **Nip**, dopo la registrazione presso il competente ufficio delle imposte. Il contribuente deve tenere i libri contabili e calcolare le imposte autonomamente.

Tutte le imposte in Polonia sono applicate dal Governo secondo apposite leggi tributarie che definiscono le regole per l'imposizione, le aliquote e le responsabilità dei contribuenti. Il Ministero delle Finanze può essere autorizzato ad emanare regolamenti esecutivi. Tutta la legislazione è pubblicata nelle Gazzette Ufficiali.

La *Tax Ordinance* è la normativa più generale in materia di imposte e stabilisce la **struttura** dell'amministrazione tributaria, i regolamenti tributari generali, le responsabilità impositive di parti terze, le informazioni sulle imposte, i procedimenti tributari, la riservatezza fiscale.

Il sistema tributario è amministrato: 1) dagli uffici delle imposte che supervisionano la raccolta delle imposte nei territori di loro competenza; 2) dalle Camere tributarie che supervisionano gli uffici delle imposte nonché possono riesaminare le decisioni amministrative emesse da questi ultimi e dagli uffici di revisione contabile; 3) il Ministero delle Finanze è responsabile della politica budgetaria e supervisiona l'intero sistema impositivo.

I contribuenti possono appellarsi contro una decisione dell'ufficio locale delle imposte o dell'ufficio di controllo. L'appello può essere presentato contro una decisione della camera tributaria alla Corte regionale amministrativa. Dal 1°

gennaio 2004, i contribuenti possono chiedere la revisione delle decisioni delle Corti regionali amministrative alla Suprema Corte amministrativa.

Il Ministero delle Finanze può interpretare la normativa tributaria *ex officio*.

Tassazione delle persone fisiche

Ogni tassa in Polonia viene approvata dal Parlamento. Il sistema polacco di imposizione fiscale ha subito negli ultimi anni importanti modifiche intese a creare un sistema **più trasparente** ed a **conformarsi agli standard** esistenti nei paesi ad economia di mercato.

L'imposta è regolata dalla legge del 26 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 14 pos. 176 con successive modifiche) e dalla legge del 20 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 144 pos. 930 con successive modifiche).

L'imposta grava sui redditi delle persone fisiche con residenza fissa in Polonia e di quanti vi risiedono da oltre 183 giorni nell'anno fiscale. Sono assoggettati all'imposta anche i redditi delle persone fisiche residenti all'estero se la **fonte** di tali redditi si trova in Polonia.

Una persona fisica diventa un residente fiscale in Polonia se è **domiciliato** nel paese. Il luogo di domicilio è determinato in base all'intenzione del soggetto di risiedere permanentemente in un determinato paese e deve essere propriamente documentato. I residenti fiscali sono tassati in base al loro reddito complessivo prodotto su scala mondiale.

Un non residente è un soggetto che non ha il suo domicilio in Polonia e sono tassati solo sul reddito ottenuto in Polonia. Lo stipendio per il lavoro svolto nel paese è considerato reddito ottenuto in Polonia, indipendentemente da dove lo stipendio venga pagato.

La Polonia ha concluso varie convenzioni sulla doppia imposizione con altri paesi, che permettono di evitare la doppia imposizione del reddito. Le disposizioni dei trattati conclusi dalla Polonia si basano sull'Oecd Model Tax Convention.

La Polonia ha comunque stipulato accordi per **evitare doppie imposizioni** con oltre 60 paesi. Per quanto concerne l'Italia si fa riferimento all'accordo tra Italia e Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il suddetto accordo è stato firmato a Roma il 21 giugno 1985 ed è entrato in vigore il 26 settembre 1989.

L'anno di imposizione fiscale per le persone fisiche è calcolato in base al calendario.

L'imposta sul reddito personale si applica al reddito così specificato: reddito da pensioni e salario; reddito da lavoro autonomo; reddito da servizi resi personalmente; reddito da

leasing su beni mobili o immobili e diritti di proprietà non conseguito a seguito di una attività imprenditoriale; reddito derivante dalla vendita di beni mobili o immobili e diritti di proprietà; altro reddito, ad esempio, dividendi, interessi, tassato con aliquota fissa.

Sgravi fiscali e deduzioni d'imposta sono disponibili per donazioni a favore di organizzazioni religiose, che non eccedano pln (zloty) 350, contributi alla previdenza sociale, contributi al Fondo Nazionale della Salute, spese per riabilitazione, interessi su prestiti investiti nell'acquisto o nella ristrutturazione di una casa o di un appartamento. Sgravi e deduzioni sono soggetti a limiti fissati dalla legge.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche in Polonia (Cit) è regolata dalla legge del 15 febbraio del 1992 (Gazzetta Ufficiale del 2000, n. 54, pos. 654 con successive modifiche).

La suddetta legge **disciplina** l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di enti senza personalità giuridica (ad eccezione delle società senza personalità giuridica) e di un gruppo di almeno 2 società di diritto civile, collegate e con personalità giuridica (il gruppo deve soddisfare congiuntamente i requisiti elencati nella legge - art. 1^a con successivi commi).

Le disposizioni della legge **non si applicano**:

- ai ricavi da attività agricola, ad eccezione dei redditi derivanti da settori speciali, a meno che non sia necessario stabilire l'ammontare dei ricavi per definire il reddito esente dall'imposta sul reddito;
- ai ricavi da usufrutto delle foreste ai sensi della legge sulle foreste;
- ai ricavi derivanti da attività che non possono formare oggetto di contratti giuridicamente efficaci.

Nella legge sono stati elencati i soggetti esenti dall'imposta, tra cui: Il Tesoro dello Stato, la Banca centrale polacca (Narodowy Bank Polski, Nbp), gli enti pubblici e l'Istituto della Previdenza Sociale (Zus).

Le società e le unità organizzative ad eccezione delle partnership pagano l'imposta sul reddito societario. I contribuenti che hanno la propria sede legale o il proprio Consiglio direttivo in Polonia sono soggetti all'imposta sul reddito societario su tutto il loro **profitto ovunque prodotto**. Se un contribuente societario non ha la propria sede legale o il centro direzionale in Polonia, l'imposta viene prelevata **solo** sul reddito ottenuto in Polonia, a meno che una convenzione sulla doppia imposizione disponga diversamente. Le società possono stabilire un «gruppo di imposte» ossia un gruppo di società che venga individuato come singolo

contribuente, purché vengano soddisfatte particolari condizioni.

Il totale delle entrate sia finanziarie che di gestione al netto delle spese deducibili in un determinato anno di imposta, costituisce la base per il computo delle imposte.

I beni che costituiscono **immobilizzazioni materiali ed immateriali** possono essere ammortizzati dai contribuenti. Se il valore è inferiore a pln (zloty) 3.500, tali beni, possono essere dedotti con un singolo ammortamento nel mese in cui vengono utilizzati o nel mese successivo. Altri redditi quali terreni e opere di ingegno non possono essere ammortizzate.

Il reddito è soggetto all'imposta sul reddito societario con un'aliquota del 19%.

Il profitto generato da una società senza personalità giuridica è tassato per ciascun partner proporzionalmente alla sua quota.

Una società può scegliere di **determinare la scadenza** del proprio anno di imposta. Se non c'è stata alcuna scelta, si applica l'anno solare.

Il reddito che risulti da una distribuzione dei profitti di una società, che abbia un proprio ufficio registrato in Polonia, inclusivo del reddito sui dividendi, è tassato con un'aliquota fissa del 19%. Questa imposta è trattenuta e rimessa dalla società con il pagamento dei dividendi.

Riguardo all'esenzione dall'imposta con ritenuta alla fonte sul reddito derivante da un profitto distribuito da una società, il beneficiario del dividendo deve soddisfare alcune condizioni: non deve avere la sede legale in Polonia ed il Consiglio direttivo non deve essere situato in Polonia, è soggetto ad un debito di imposta illimitato in ciascun paese membro dell'Ue, e detiene almeno il 10% delle azioni in una società polacca pagando i dividendi per un periodo interrotto di 2 anni.

Con una recente modifica, la legge del 18 novembre 2004 ha disposto che il 10% di partecipazione azionaria è soggetto ad un periodo di transizione: dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, la partecipazione azionaria richiesta è di almeno il 20%; dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, la partecipazione azionaria richiesta è di almeno il 15%; dal 1° gennaio 2009, la partecipazione azionaria richiesta in una società polacca che paga i dividendi è di almeno il 10%.

Se il requisito di detenere azioni in una società polacca per almeno 2 anni non è soddisfatto al momento della distribuzione del dividendo, l'esenzione è ancora valida per il beneficiario del dividendo. Se le azioni vengono vendute prima del termine di 2 anni, l'esenzione cessa e la società deve pagare i **dividendi** trattenendo l'imposta in accordo con l'applicabile convenzione sulla doppia imposizione, oltre gli interessi come **penalità**.

L'aliquota dell'imposta con trattenuta alla fonte sui dividendi pagabile dalle società straniere può essere ridotta in accordo con la convenzione sulla doppia imposizione applicabile al caso concreto: per beneficiare delle aliquote ridotte previste dalla convenzione, spetta al beneficiario straniero di fornire al soggetto polacco che effettua il pagamento un certificato di residenza di imposta emesso dalle autorità tributarie del suo paese.

L'interesse pagato ad una società che non abbia una residenza o una sede legale in Polonia è soggetto ad un'imposta con ritenuta alla fonte del 20% a meno che una convenzione sulla doppia imposizione fissi un'aliquota più bassa o disponga un'esenzione dall'imposizione. L'aliquota del 20% dell'imposta con trattenuta alla fonte si applica alle royalty e a certe attività, quali quelle legali, di risorse umane, di ricerche di mercato, a meno che l'applicabile convenzione sulla doppia imposizione disponga diversamente. Di regola, i **pagamenti** per dette attività sono classificati nelle convenzioni sulle doppie imposizioni come *business profits* che non sono soggetti all'imposta con ritenuta alla fonte nel paese di origine.

Con una recente modifica, la legge del 18 novembre 2004 dispone che le aliquote d'imposta con ritenuta alla fonte applicabili all'interesse e alle royalty saranno soggette ad una graduale riduzione in accordo con quanto segue: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009, l'aliquota applicabile è del 10%; dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2013, l'aliquota applicabile è del 5%, dal 1° luglio 2013 si applica l'esenzione.

Al fine di **beneficiare della riduzione delle aliquote di imposta**, il beneficiario deve soddisfare particolari condizioni: non ha una sede legale in Polonia ed il Consiglio direttivo non deve essere situato in Polonia, è soggetto ad un debito di imposta illimitato in ciascun paese membro dell'Ue, detiene almeno il 25% delle azioni in una società polacca pagando i dividendi per un periodo interrotto di almeno 2 anni. Le disposizioni sul Cit consentono al contribuente di posticipare le perdite negli anni successivi. Non è possibile riportare indietro le **perdite e compensarle** rispetto agli utili del precedente anno. Le perdite possono essere compensate rispetto al reddito generato nei successivi 5 anni. L'ammontare massimo delle perdite da considerarsi in un determinato anno di imposta non può eccedere il 50% delle perdite totali.

Le disposizioni sul Cit consentono la creazione dei cosiddetti raggruppamenti d'imposta, ossia, vengono disposte le condizioni secondo cui le società possono congiuntamente essere considerate come un singolo contribuente ai fini dell'imposta sul reddito societario.

Le condizioni richieste sono le seguenti: sussistenza del 95% della partecipazione azionaria della società dominante

nel capitale azionario delle altre società che compongono il gruppo; il capitale azionario di ciascuna delle società che formano il gruppo deve essere di almeno pln (zloty) 1 milione; le società sussidiarie non possono essere azioniste della società dominante e di altre società subordinate del gruppo; la società dominante e le società subordinate hanno concluso un accordo nella forma di un **atto notarile** per un periodo di almeno 3 anni; il raggruppamento può essere composto da **società a responsabilità limitata** o **società per azioni** con sede legale in Polonia; nessuno dei membri del gruppo può avere arretrati di imposta.

Dopo la creazione del raggruppamento di imposta, le società del raggruppamento devono ulteriormente **soddisfare le seguenti condizioni**: la ratio del reddito tassabile del gruppo rispetto al reddito totale deve essere di almeno il 3%; nessuna delle società costituenti il raggruppamento può singolarmente beneficiare di esenzioni di imposta; nessuna delle società può mantenere rapporti con società terze che risultino in violazione delle restrizioni sul prezzo di trasferimento tra casa madre e filiali.

Il gruppo così formato e registrato viene considerato un'entità separata ai fini dell'imposta sul reddito societario, che comporta i seguenti **vantaggi**: la possibilità di **compensare le perdite** di una società del gruppo rispetto ad un reddito tassabile di un'altra società; semplificazione delle formalità di imposizione fiscale, in quanto una sola società indicata nell'accordo costitutivo del gruppo prepara la dichiarazione dei redditi; le restrizioni relative al prezzo di trasferimento non si applicano alle transazioni tra le società del gruppo; le donazioni tra le società del gruppo sono da considerarsi una spesa deducibile d'imposta per il donatore; i dividendi pagati dalla società detentrici sono esenti dall'imposta con ritenuta alla fonte.